



TRIBUNALE DI SIENA

Presidenza

V.le R. Franci n. 26 – 53100 Siena - tel. 0577 213664

Prot. n

m-dg

Siena, 30.6.2020

Al sig. Presidente della sezione penale

Al Sig. Procuratore della Repubblica

Al sig. Dirigente amministrativo

A tutti i magistrati professionali ed onorari

Al funzionario Responsabile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Siena

Al funzionario responsabile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montepulciano

Al Coordinatore dell'Ufficio NEP

Alla sig.ra Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena

E per conoscenza

Alla sig.ra Presidente della Corte d'Appello di Firenze

Oggetto: disposizioni organizzative relative allo svolgimento dell'attività giudiziaria a partire dal 1.7.2020

Come certo noto a tutti, l'art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modificazioni convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 2020 n. 70, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, ha fissato alla data odierna il termine della fase emergenziale per gli uffici giudiziari; a ciò consegue la decadenza, a partire da domani, delle disposizioni impartite dallo scrivente con decreto VT n. 8, ai sensi dell'art. 83 comma 6 D.L. su citato, rivivendo, di conseguenza, tutte le disposizioni ordinarie relative allo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Ciononostante restano salvi, fino al 31.7.2020 ed in mancanza di una richiesta delle parti o di una specifica necessità di riorganizzazione del ruolo di udienza, i provvedimenti adottati dai magistrati in ordine allo svolgimento delle udienze civili e penali, non essendo ipotizzabile una completa riorganizzazione dello svolgimento dell'attività giurisdizionale nel periodo immediatamente precedente alla sospensione dei termini processuali per il periodo feriale; ciò sulla base della premessa che presso gli uffici del circondario, sin dall'inizio della cosiddetta fase due, si è prevista una significativa e pressoché integrale ripresa di tutta l'attività giudiziaria.

Auspico comunque, che nella fissazione delle udienze, nel periodo successivo al 2.9.2020, si tenga conto del periodo di sospensione disposto ex lege per l'emergenza sanitaria o in virtù delle disposizioni organizzative adottate dallo scrivente, evitando rinvii o fissazioni troppo lontane (superiori ai sei mesi) ed adottando i provvedimenti necessari a contenere, nei limiti del possibile, i tempi di definizione dei procedimenti. In tale direzione, in presenza di espressa richiesta da parte dei magistrati, potrà essere valutata la possibilità di autorizzare la celebrazione di udienze straordinarie.

Rimarranno chiaramente in vigore tutte le disposizioni igienico sanitarie adottate, d'intesa con l'Autorità sanitaria regionale, per prevenire il contagio; in tal senso sia l'attività amministrativa che quella giurisdizionale dovrà svolgersi nel pieno ed assoluto rispetto di quelle disposizioni dettate a tutela della salute di operatori ed utenti.

Con specifico riferimento all'attività dell'UNEP, faccio presente che l'art. 103 comma 6 D.L. citato ha disposto che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1.9.2020, a ciò conseguendo la sospensione di qualsiasi ulteriore attività di procedura esecutiva inerente al rilascio degli immobili, come peraltro specificato dal Ministero della Giustizia nella risposta in data 23.6.2020 ad un quesito posto dalla Presidenza della Corte d'Appello di Venezia.

IL PRESIDENTE
(Dott. Roberto Carrelli Palombi)

